



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"

Liceo Matematico

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628

Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMP526000V

rmps26000v@istruzione.it pec: rmps26000v@pec.istruzione.it web: www.liceopasteur.edu.it

CIRCOLARE n. 79

Roma, 18 ottobre 2025

AI GENITORI/TUTORI

AL PERSONALE

Sede

ALLE STUDENTESSE e

AGLI STUDENTI

Sede

ALLA DSGA

Sede

OGGETTO: Obbligo di istruzione e gestione delle assenze – “Decreto Caivano” (D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Nella Legge in oggetto (il cosiddetto “Decreto Caivano”), *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*, si segnala l'articolo 12: *“...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui*



l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

Le Legge prevede dunque che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. Pertanto, la Segreteria Didattica della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

I docenti e la Segreteria Didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e della Segreteria Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In caso di violazione dell'obbligo il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Si sottolinea che:

- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.



I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne daranno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.

Precisazioni:

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- le assenze devono sempre essere giustificate;
- vengono non conteggiate come assenze quelle che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Come già comunicato nella [circolare n. 26](#) del 20 settembre 2025, nella scuola secondaria di II grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi del D.P.R.122/2009, art.14, comma 7. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 7, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Nella seduta del Collegio docenti del 10 settembre 2025, con delibera n. 17, sono state deliberate le seguenti motivate deroghe alle assenze:

1. gravi motivi di salute certificati;
2. terapie e/o cure programmate certificate;
3. donazione sangue certificata;
4. disagio economico-sociale certificato;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.



certificata;

6. Motivi di servizio figli dipendenti delle ambasciate, documentato

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola) per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno, e di 891 ore per gli studenti del biennio. Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore per il secondo biennio e il quinto anno, e 668 per il biennio, secondo lo schema seguente:

CLASSI	MONTE ORE COMPLESSIVO	ASSENZE CONCESSE CON IRC	ASSENZE CONCESSE SENZA IRC
I, II	891	223	215
III, IV, V	990	248	239

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso allo scrutinio per la classe successiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmen Maria Clara Iuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93